

ATTO COSTITUTIVO-STATUTO
DELL' O.N.G AGENZIA N. 1 DI PAVIA PER AYAME'
(Versione consolidata in seguito alle modifiche approvate nell'Assemblea ordinaria del
14 dicembre 2006)

Art. 1

(Denominazione e scopo sociale, Sede)

1. E' costituita in Pavia l'associazione denominata "Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamè", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.).

2. Scopo dell'associazione, che non persegue fini di lucro, è l'adozione di una situazione disagiata nel Terzo Mondo in evidente stato di bisogno, per i fini di umanità, solidarietà e di ragione enunciati nella *Dichiarazione di intenti* approvata e sottoscritta il 29 novembre 1991 a Pavia in Collegio Ghislieri da 50 cittadini: la quale in copia qui allegata sub "A" costituisce premessa fondamentale e parte integrante del presente atto costitutivo e statuto. In particolare si richiamano i seguenti punti operativi:

a) La situazione adottata è la comunità di Ayamé in Costa d'Avorio con particolare riferimento al locale ospedale di proprietà della Diocesi di Grand Bassam, in quanto attualmente costituisce la risorsa principale della Comunità medesima.

b) Ogni anno l'Agenzia n. 1 si impegna ad approvare, finanziare, nonché favorire progetti nel settore socio-sanitario, ricomprendendo comunque nei propri obiettivi la realizzazione di altri interventi nel campo della formazione professionale, dell'informatica e della tutela ambientale in favore e con il consenso della comunità interessata.

c) L'Agenzia n. 1 procede agli interventi di cui alla precedente lettera b) valendosi di personale volontario aderente all'Agenzia medesima o comunque di propria fiducia. L'Agenzia cura direttamente la formazione di tale personale sia sotto il profilo dei compiti professionali specifici ad esso affidati, sia sotto il profilo dello spirito umanitario e cooperativo che deve caratterizzare la presenza e l'attività dei volontari nella situazione in cui sono chiamati ad intervenire.

3. L'Agenzia ha Sede in Pavia presso la Fondazione Ferrata Storti, Via Belli n. 4.

Art. 2

(Associati)

1. Sono soci individuali dell'Agenzia n. 1 con eguali diritti e doveri i promotori che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Agenzia medesima e gli altri cittadini che successivamente con atto scritto dichiarano di aderirvi, condividendo le finalità umanitarie dell'Associazione, senza altri vincoli di ordine politico, ideologico o religioso, e gli impegni che l'adesione comporta.

2. Possono aderire all'Agenzia anche soggetti collettivi o Enti che nel rispetto dei principi enunciati nel comma precedente intendono anche *pro-tempore* partecipare attraverso il conferimento di risorse finanziarie o altre prestazioni in servizi alla realizzazione dei progetti deliberati annualmente dall'Agenzia medesima.

3. Le domande di ammissione sono accettate dal Comitato di Coordinamento. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno,

saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 3

(Impegni degli associati. Rappresentanti legali)

1. Gli associati si impegnano a conferire annualmente le quote in denaro deliberate dall'Assemblea per la realizzazione dei progetti di cooperazione secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'Assemblea medesima.

2. Non sono tenuti al conferimento delle quote gli associati volontari che abbiano prestato la loro opera gratuita per la realizzazione di progetti e nel corso di soggiorni programmati dal Comitato di coordinamento nei Paesi in via di sviluppo,

3. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità, su proposta motivata del Comitato di coordinamento; l'indegnità è sancita dall'Assemblea degli Associati.

Art. 4

(Patrimonio, Fondo comune. Entrate)

1. Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali
- b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

3. Tutte le entrate (fondo comune) sono destinate alla realizzazione dei progetti di cooperazione dell'Agenzia e sono iscritte ai sensi di legge nei registri contabili a disposizione degli associati e di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

4. La gestione del patrimonio sociale, del fondo comune e di tutte le entrate nonché la tenuta dei libri contabili sono affidate al Tesoriere

Art. 5

(Esercizi sociali)

1. L'esercizio finanziario chiude al 31 ottobre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 30/9/1997 (trenta settembre millenovecentonovantasette).

2. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Comitato di coordinamento il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 6

(Organi dell'Agenzia e loro attribuzioni)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) l'Agente
- c) il Comitato di coordinamento
- d) il Collegio dei revisori
- a) L'Assemblea

2. *L'Assemblea.*

2.1. Gli associati sono convocati in Assemblea dal Comitato almeno una volta l'anno in una data compresa tra il 20 novembre ed il 20 dicembre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2.2. L'Assemblea deve pure essere convocata su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice civile.

2.3. L'Assemblea può essere convocata in Pavia, anche fuori della sede sociale.

2.4. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Presidente e dei componenti il Comitato di Coordinamento e il Collegio dei Revisori, sulla nomina dell'Agente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su tutto quanto ad essa demandato per legge o per Statuto.

2.5. Essa, su proposta del Comitato di Coordinamento approva i progetti di cooperazione per l'anno successivo e destina ad essi le risorse disponibili.

2.6. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota annua di associazione.

2.7. Gli associati possono farsi rappresentare o dal coniuge o da un figlio o da altri associati anche se membri del Comitato di coordinamento salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di membri del Comitato stesso.

2.8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

2.9. Compete al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e della costituzione dell'Assemblea e più in generale sovrintendere al corretto esercizio del diritto dei soci di intervenire in Assemblea. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. *L'Agente.*

3.1. E' nominato dall'Assemblea anche tra persone non socie dell'Agenzia n. 1; è responsabile dell'attuazione dei progetti di cooperazione nella situazione adottata e cura in loco la loro realizzazione.

3.2. Fa parte di diritto del Comitato di coordinamento.

4. *Il Comitato di Coordinamento.*

4.1. L'Associazione è amministrata da un Comitato di Coordinamento composto di otto membri eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni.

4.2. Esso ha il compito di coadiuvare l'Agente, di organizzare le iniziative dell'Agenzia con particolare riguardo alle missioni e ai soggiorni di volontari nella situazione disagiata; cura i rapporti con enti e persone che collaborano alle iniziative dell'Agenzia; promuove la diffusione delle ragioni umanitarie e cooperative dell'Agenzia con particolare attenzione alle scuole e all'opinione pubblica.

4.3. Fanno parte di diritto del Comitato, oltre ai membri dell'Agenzia eletti dall'Assemblea: l'Agente, un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici della Provincia di Pavia, un rappresentante per ciascun ente o associazione che partecipa alle iniziative dell'Agenzia con il conferimento di risorse di valore non inferiore a 2500 euro.

- 4.4. Il Comitato nomina un Vice Presidente e un Tesoriere che funge anche da Segretario.
- 4.5. Il Comitato di Coordinamento è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
- 4.6. Esso provvede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea.
- 4.7. In caso di dimissioni, decesso o impedimento del Presidente, il Comitato nomina un suo sostituto che dura in carica fino al rinnovo delle cariche sociali elette dall'Assemblea. Del pari si procede in caso di dimissioni, decesso o impedimento dei membri del Comitato eletti dall'Assemblea.
- 4.8. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato..
- 4.9. Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota di associazione.
- 4.10. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 4.11. Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano d'età fra i presenti. Delle riunioni del Comitato è redatto su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 4.12. Il Presidente e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Comitato; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Art. 7

(Collegio dei Revisori)

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri eletti per un triennio dall'Assemblea degli associati.
2. I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sui bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Nessun compenso è dovuto ai Revisori.

Art. 8

(Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del Codice civile dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
2. Il residuo attivo sarà liquidato in favore di iniziative di cooperazione in atto al momento di scioglimento della Associazione.